



**COMUNE DI CAGLI**  
(Provincia di Pesaro Urbino)  
**SETTORE 3° - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO**

**CAPITOLATO SPECIALE – PROGETTO ESECUTIVO**

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI  
REINTEGRADDELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO  
DEL VERIFICARSIDI INCIDENTI STRADALI**

**CIG: B22518F428**

## Indice

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRADDELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSIDI INCIDENTI STRADALI .....	1
Art. 1 - Oggetto della concessione .....	3
Art. 2 - Durata della concessione.....	3
Art. 3 - Ammontare della concessione.....	3
Art. 4 - Servizi oggetto della concessione e tempistiche intervento .....	4
Art. 5 - Modalità di attivazione degli interventi.....	5
Art. 6 - Modalità operative della concessione.....	6
Art. 7 - Formazione del personale dell’impresa concessionaria .....	6
Art. 8 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione all’impresa concessionariaed altri requisiti tecnici .....	7
Art. 9 - Obblighi in materia di tutela ambientali .....	7
Art. 10 - Garanzia definitiva .....	7
Art. 11 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Art. 12 - Obblighi verso il personale dipendente.....	8
Art. 13 – Divieti: subappalto e cessione del contratto.....	8
Art. 14 - Responsabilità e assicurazione .....	9
Art. 15 – Penali .....	9
Art. 16 - Esecuzione in danno .....	10
Art. 17 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private .....	10
Art. 18 - Variazioni della ragione sociale .....	11
Art. 19 - Accesso alla documentazione relativa all’intervento.....	11
Art. 20 - Risoluzione del contratto e recesso .....	11
Art. 21 – Stipula del contratto e spese contrattuali .....	12
Art. 22 – Controversie e foro competente .....	12
Art. 23 - Trattamento Dei Dati .....	12
Art. 24 – Norme di rinvio.....	13

## Art. 1 - Oggetto della concessione

Premesso che, il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la eventuale riapertura al traffico;

il Comune è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*".

3. l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente – più specificamente: l'art. 192 sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l'art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'art. 239 in applicazione al principio "*chi inquina paga*" ed in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

4. l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato "*Atti vietati*" prevede che "*su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta od in movimento*". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;

5. il D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido od infiammabili o comunque atte a creare pericolo od intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada od un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è finalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

Stante, l'impossibilità di gestione diretta di tale interventi, il Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio intende procedere alla concessione del **servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali** sulle strade comunali, **quantificabili in circa 200 km di strade**, a ditta specializzata nel settore, si dà intervenire con efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate.

La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. L'appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, ovvero mediante procedura aperta seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.193, comma 3, del citato decreto.

## Art. 2 - Durata della concessione

1. La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della stipula del contratto. Si precisa che il Comune di Cagli si riserva la facoltà di avviare il servizio prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 del d.lgs 36/2023.

L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 189 del d.lgs 36/2023.

## Art. 3 - Ammontare della concessione

1. Il servizio in concessione, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. **Il valore della concessione è € 10.000,00**, oltre Iva se dovuta, calcolato sulle prestazioni poste a carico delle Compagnie assicurative nei tre anni precedenti.

#### **Art. 4 - Servizi oggetto della concessione e tempistiche intervento**

Il concessionario, dal giorno di inizio del servizio, dovrà avere attivo un centro operativo che garantisca gli interventi nel rispetto delle tempistiche previste, Considerato che il servizio integrato post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire la trasparenza delle posizioni dei soggetti coinvolti nel sinistro, la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:

- 40 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- 55 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00,

o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.

Per quanto precede, la ditta Aggiudicataria, è tenuta ad assicurare la piena disponibilità di almeno un centro di pronto intervento ad una distanza tale da garantire le prestazioni nelle tempistiche massime indicate.

- **“intervento standard”**, ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi sversati, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli: è previsto anche l'intervento di ripristino della sicurezza stradale per bonificare la sede stradale a seguito di incendio di veicoli, anche in assenza di incidente stradale; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
  - **“interventi con perdita di carico”**, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale, che comportino la perdita di carico (compreso il carburante) da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso l'attuazione di ogni attività a ciò necessaria; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
  - **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; in questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria.
- 3 L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.
  - 4 Le parti concorderanno appositi incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. Ai fini di informazione generale sul servizio svolto, la ditta dovrà fornire un riepilogo degli interventi effettuati trimestralmente e in ogni anno solare, i cui elementi informativi e tempistica saranno concordati direttamente con gli uffici e comunque contenente almeno i seguenti dati:
    - Data del sinistro;
    - Luogo del sinistro;
    - Forza dell'Ordine presente sul luogo del sinistro;
    - Ora della chiamata;

- Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- Numero di operatori intervenuti;
- Durata dell'intervento;
- Targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro;
- Elenco di eventuali danni alle infrastrutture.

#### **Art. 5 - Modalità di attivazione degli interventi**

1. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.
2. Considerato che la concessione in oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.
3. Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dalla Polizia Municipale e/o altro organo di polizia stradale ovvero dal personale del Comune di Cagli, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa dell'Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non sia immediatamente venuta a conoscenza dell'incidente, mentre sono intervenuti gli organi di vigilanza che hanno provveduto a chiamare la ditta concessionaria, quest'ultima avrà l'onere di informare l'ente dell'intervento effettuato segnalando al contempo al Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio del Comune di Cagli gli eventuali danni causati dal sinistro a beni di proprietà comunale. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale comunale.
5. La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi previsti.

## **Art. 6 - Modalità operative della concessione**

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio polizia stradale o dai dipendenti comunali al fine di ripristinare celermente le condizioni di sicurezza stradale.
2. In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:
  - Lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
  - Qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza dell'Ordine, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà dare comunicazione all'Ente concessionario.
3. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:
  - a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati (ivi compreso quelli incendiati anche in assenza di incidente stradale) con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
  - b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
  - c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.
4. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.
5. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.
7. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.
8. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

## **Art. 7 - Formazione del personale dell'impresa concessionaria**

1. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa Concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
  - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
  - tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
  - tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale;

#### **Art. 8 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici**

1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per il Comune, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di durata pari alla durata del servizio previsto nel presente capitolato, da dimostrarsi entro 15 giorni dall'affidamento del servizio.
2. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:
  - a. Essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più Soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale.
  - b. essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione.
3. La ditta affidataria deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed una struttura operativa in grado di garantire una copertura 24 ore su 24, dovrà essere messa in rete con centri subordinati ubicati sul o in prossimità del territorio comunale e comunque, in modo da consentire il rispetto della tempistica di intervento prevista nel presente documento.

#### **Art. 9 - Obblighi in materia di tutela ambientali**

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.

#### **Art. 10 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'art. dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del servizio, dovrà presentare una garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 117 D.Lgs 36/2023, pari al 5% del valore contrattuale. Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali

- maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del contratto, e deve essere prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del servizio.
  3. La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro 10 (dieci) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell'affidamento.
  4. Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall'Ente per le eventuali decurtazioni delle penali, il Concessionario è tenuto al reintegro della stessa entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione.
  5. In caso di mancato reintegro l'Ente, previa messa in mora del Concessionario in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

### **Art. 11 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

### **Art. 12 - Obblighi verso il personale dipendente**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

### **Art. 13 – Divieti: subappalto e cessione del contratto**

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
  - sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggianti;
  - subappaltare il servizio oggetto del presente bando; è consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008. La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.
  - cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

#### **Art. 14 - Responsabilità e assicurazione**

1. Il concessionario del servizio e l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro ed un massimale per anno di € 5.000.000,00.
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione.
4. Si specifica che, nella polizza da stipularsi a carico dell'aggiudicatario, dovrà essere obbligatoriamente compresa la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del committente.

#### **Art. 15 – Penali**

- 1) Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
- 2) Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- 3) Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto si applicherà una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
  - in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento sul luogo del sinistro o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.
- 4) Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
  - 5) Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
  - 6) L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli "Interventi di base per la sicurezza della circolazione" eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.
  - 7) La richiesta di risarcimento o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione Comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **Art. 16 - Esecuzione in danno**

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:
  - potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
  - addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione Comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi;

#### **Art. 17 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

#### **Art. 18 - Variazioni della ragione sociale**

- 1) L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).
- 2) L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

#### **Art. 19 - Accesso alla documentazione relativa all'intervento**

1. Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria banca dati, anche con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.Lgs 196/2003).

#### **Art. 20 - Risoluzione del contratto e recesso**

- 1 Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:
  - nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
  - nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
  - nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante.
2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.
5. Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio.

#### **Art. 21 – Stipula del contratto e spese contrattuali**

1. L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.
2. Sono a carico del Concessionario aggiudicatario tutte le eventuali imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la eventuale registrazione.

#### **Art. 22 – Controversie e foro competente**

1. Ogni controversia in relazione alla validità, all'interpretazione, alla risoluzione e alla esecuzione del presente Capitolato, nonché del contratto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria.
2. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Urbino.

#### **Art. 23 - Trattamento Dei Dati**

1. Il Comune di Cagli è titolare del trattamento dei dati personali.  
Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento è l'"Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali". Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
  - a) i dati devono essere trattati:
    - secondo il principio di liceità;
    - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
  - b) i dati devono, inoltre, essere:
    - trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
    - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
2. Il Concessionario deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:
  - a) deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
  - b) deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in

materia di sicurezza.

3. Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).
4. Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Cagli con sede in Cagli (PU) Piazza Matteotti n. 1 email: [municipio@comune.cagli.ps.it](mailto:municipio@comune.cagli.ps.it) - pec: [comune.cagli@emarche.it](mailto:comune.cagli@emarche.it) - Tel. 072178071.
5. Il Comune di Cagli ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l'Avv. Giuseppe Giangiacomo raggiungibile al seguente indirizzo pec: [giuseppe.giangiacomo@pec.ordineavvocativasto.it](mailto:giuseppe.giangiacomo@pec.ordineavvocativasto.it).

#### **Art. 24 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del codice civile e del d.lgs 152/2006-codice dell'ambiente.